



**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON
DIRIGENZIALE DIPENDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO
PARTE ECONOMICA 2017**

Il giorno 29 del mese di settembre 2017, alle ore 12,00 presso la sede della Camera di Commercio di Salerno, ubicata alla via Gen. Clark n.19/21, si riunisce la delegazione trattante per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, giusta convocazione del 20 settembre u.s. - prot. n. 0023472/U, ed in prosieguo all'incontro del 10 luglio 2017, per le attività di contrattazione finalizzate alla stipula dell'ipotesi di CCDI disciplinante l'utilizzo del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2017.

Sono presenti:

1. Delegazione di parte pubblica

- dott. Raffaele DE SIO, SEGRETARIO GENERALE e Presidente della Delegazione;
- Dott. Ciro DI LEVA- Dirigente - VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO - Area IV - "Promozione economica - regolazione e tutela del mercato";
- Dott. Mauro CRISCUOLO - Dirigente - Vice Segretario Generale - Area III - "Anagrafe e patrimonio";
- Dott. Antonio LUCIANI - Dirigente - Vice Segretario Generale - Area I "Affari generali e gestione risorse umane";
- Dott.ssa Emilia DE LUCA - Capo Servizio AA.GG. e del Personale - Componente;
- Dott.ssa Giovanna D'AURIA - Capo ufficio "Gestione, Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane" - con funzioni di segretaria -

2. Delegazione di parte sindacale

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| • Dr. Salvatore VAIANO | RSU |
| • Dr. Maurizio DEL GROSSO | RSU |
| • Dott.ssa Ripalta GIORDANO | RSU |
| • Sig. Mariano FLAMINIO | RSU |
| • Sig.ra Angiolina LIGUORI | RSU |
| • Dott. Giuseppe RUSSO | UIL Territoriale |
| • Dott. Vincenzo DELLA ROCCA | CISL Territoriale |
| • Dott. Ciro RISOLO | CGIL Territoriale |

premesse:

- che permane di competenza della contrattazione collettiva l'erogazione del trattamento accessorio in ottemperanza alle modifiche apportate dal d. lgs. 150/2009 - il quale ha ridisegnato il sistema delle relazioni sindacali - al d. lgs. 165/2001;
- che con determinazione dirigenziale n.275 del 22 giugno 2017 sono state quantificate provvisoriamente per un importo di Euro 1.146.517,97 a norma dell'art. 15 del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali

- 1.4.99, le risorse finanziarie da destinare al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2017;
- che in data 5 luglio 2017 - prot. n. 17759/U è stato inviato ai componenti della RSU aziendale e alle OO.SS. territoriali copia della predetta determinazione n. 275/2017 di quantificazione provvisoria del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane per l'anno 2017;
 - che unitamente alla nota di convocazione dell'odierna seduta di contrattazione decentrata è stata trasmessa ai componenti della RSU aziendale e alle OO.SS. territoriali copia della delibera n. 44 del 3 luglio 2017 con la quale la Giunta camerale ha formulato alla parte pubblica gli indirizzi per lo svolgimento delle trattative relative alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività per l'anno 2017.

Le parti concordano con la presente sottoscrizione di proseguire nelle trattative relative al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2017.

Preliminarmente il Dott. VAIANO (RSU), preso atto dell'indicazione della Giunta camerale a non dare luogo alle progressioni orizzontali per l'annualità 2017, esorta la parte pubblica ad una ulteriore riflessione sulla possibilità di attivare, per il corrente anno, l'istituto della progressione economica orizzontale, in considerazione del fatto che il finanziamento di detto istituto sarebbe limitato alle sole economie generate dalle cessazioni di personale, senza determinare alcun aggravio ulteriore di oneri per l'amministrazione in aderenza al principio ribadito più volte nel corso degli ultimi anni da parte di tutta la RSU che in assenza di integrazioni di nuove risorse finanziarie, i cosiddetti "Fondini" posti a copertura di alcuni particolari istituti contrattuali (quali le progressioni orizzontali, le posizioni organizzative/alte professionalità, le indennità di responsabilità ex art. 17, lettera f), ed infine la premialità addizionale accordata alle posizioni di Staff e SIC) non debbano subire incrementi rispetto alle consistenze determinate e concordate negli anni precedenti. Ciò allo scopo di evitare che eventuali nuove attribuzioni dei benefici previsti dai citati istituti contrattuali siano finanziate con risorse destinate alla produttività collettiva e quindi a discapito della pluralità dei lavoratori, ed in particolar modo di quei lavoratori che non risultano beneficiari di tali istituti".

Il Dott. Giuseppe RUSSO (UIL territoriale) ritiene che l'istituto della progressione orizzontale andrebbe finanziato con risorse finanziarie maggiori di quelle che si liberebbero dalla sola cessazione di personale, coinvolgendo, conseguentemente, un numero maggiore di unità rispetto ai pochissimi lavoratori che, diversamente, risulterebbero interessati se ci si muovesse nei limiti delle risorse liberate dai soli cessati. Afferma perciò di non condividere la limitazione proposta dal componente RSU, Dott. Vaiano.

Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, nel richiamare la direttiva formulata dalla Giunta camerale alla parte pubblica con il provvedimento richiamato in premessa, fa osservare che vi è un'espressa indicazione a non dare luogo a progressioni economiche orizzontali.



Fermo restanti le prerogative sindacali, evidenzia l'opportunità che l'argomento sia trattato con riferimento alla prossima tornata contrattuale, evitando, pertanto, che l'organo di governo debba ritornare sui contenuti di una direttiva già formulata.

Al riguardo la parte sindacale evidenzia di non condividere il divieto di dare attuazione alle progressioni economiche orizzontali contenuto nella direttiva in parola, in quanto lo stesso avrebbe l'effetto di determinare uno svuotamento delle prerogative sindacali nella contrattazione decentrata, garantite invece dal Contratto Collettivo Nazionale e dal D.Lgs 165/2001.

Tuttavia al fine di evitare che una eventuale modifica della direttiva alla delegazione trattante di parte pubblica possa determinare inevitabili rallentamenti dell'iter di sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo, nonché in considerazione della disponibilità dichiarata dalla parte pubblica ad effettuare in tempo utile ulteriori approfondimenti sull'istituto in parola al fine di verificarne la fattibilità per l'annualità 2018, la parte sindacale non si oppone al divieto posto dalla direttiva in parola per l'annualità 2017.

In occasione della predisposizione della direttiva alla delegazione trattante di parte pubblica per l'annualità 2018, la parte sindacale anticipa che intende produrre alla Giunta camerale tutta la documentazione utile a sostegno delle proprie tesi per l'attivazione dell'istituto.

La parte sindacale, infine, chiede alla parte pubblica di predisporre in tempo utile ogni atto necessario al fine di consentire l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali secondo i criteri selettivi previsti dalla normativa vigente.

La parte pubblica evidenzia che certamente le progressioni economiche orizzontali, ove previste, saranno attribuite in modo selettivo ed ad una quota parziale di dipendenti in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi raggiunti anche in applicazione della vigente metodologia di valutazione.

Ultimata la discussione sulle PEO di cui all'art. 17, comma 2 lett. b) del CCNL 1/4/99, le parti proseguono le trattative dandosi reciprocamente atto che ai fini dell'ammissibilità alla percezione del compenso di cui all'art. 17, comma 2 lett. a) del CCNL 1/4/99 - il cui valore potrà essere stabilito solamente a consuntivo - correlato al merito e all'impegno individuale, ciascun dipendente dovrà aver totalizzato almeno n. 170 presenze effettive in servizio, o un valore proporzionalmente ridotto per prestazioni di lavoro effettuate per periodi inferiori all'anno.

Ai fini del calcolo del numero di presenze minimo non si terrà conto delle seguenti assenze:

- ⇒ ferie;
- ⇒ permessi sostitutivi delle festività soppresse;
- ⇒ assenze per malattia dovuta per causa di servizio;

UN CIBLFA

- ⇒ permessi sindacali retribuiti;
- ⇒ permessi per concorsi ed esami;
- ⇒ riposi compensativi e recuperi straordinario;
- ⇒ riposo per donazione sangue;
- ⇒ astensione per maternità o paternità,
- ⇒ assenze per malattia dovuta a patologie che richiedono terapie salvavita od altre ad esse assimilabili, patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente perdita dell'autonomia personale, ivi incluse affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenza, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche, patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- ⇒ giorni di ricovero ospedaliero e giorni di malattia post-operatoria;
- ⇒ giorni di lutto per il coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado;
- ⇒ permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari;
- ⇒ permessi di cui all'art. 33 della legge 104/1992;
- ⇒ giornate di sciopero;
- ⇒ assenze per malattia del bambino;
- ⇒ congedo straordinario per matrimonio;

Ai dipendenti che svolgono attività in telelavoro verrà corrisposta, in applicazione dell'articolo 1, comma 10, del CCNL 14.9.2000, il corrispondente importo destinato al personale che svolge attività presso la sede, in quanto le posizioni di telelavoro sono inserite negli obiettivi delle unità operative di appartenenza.

Un importo di euro 27.500,00 viene destinato, sempre a norma dell'art.17, comma 2°, lett. a) del CCNL 1° aprile 1999, alla corresponsione di una premialità addizionale alle strutture intermedie di coordinamento (SIC), nonché alle posizioni di staff al Segretario Generale per l'apporto in termini di contributo al perseguimento degli obiettivi generali dell'Ente.

Restano confermati i compensi ex art. 17, comma 2 lett. c) del CCNL 1/4/99 diretti alla corresponsione della retribuzione di posizione e risultato secondo la disciplina degli artt. 8 e 10 del CCNL 31/3/99 per il personale incaricato di posizione organizzativa ed alta professionalità per un importo presuntivo di euro 96.600,00.

L'importo di euro 217.952,36 è presuntivamente destinato, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera b) del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1 aprile 1999 alla corresponsione delle progressioni economiche orizzontali.

Le parti trattanti confermano gli altri istituti previsti dall'art. 17, comma 2°, lett. d) del CCNL 1° aprile 1999, "indennità per la remunerazione di peculiari condizioni disagio, maneggio valori" da erogare nel modo che segue:

- a) "maneggio valori" a norma dell'art. 36 del CCNL 14/09/2000 mediante corresponsione di euro 1,03 giornaliera al personale adibito alla cassa che



- comporta il maneggio di danaro contante e i titoli di credito (assegni bancari ed assegni circolari);
- b) l'indennità di disagio ex art. 17, del CCNL 1/4/1999 mediante corresponsione di euro 2,58 giornaliera al personale che svolge attività a contatto con il pubblico (Ufficio Diritto annuale e contenzioso tributario), ovvero che abbia la postazione di lavoro ubicata nel salone dei servizi anagrafici camerale (Registro Imprese);
 - c) corresponsione al Cassiere ed al Vice Cassiere di una indennità giornaliera di € 2,58 per la gestione della cassa economale;
 - d) corresponsione agli ispettori ed agenti metrici di apposita indennità di disagio di euro 360,00 per le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale ai sensi dell'articolo 37 del CCNL 14 settembre 2000, come novellato dall'articolo 41 del ccnl del 22 gennaio 2004;
 - e) corresponsione al personale dipendente di categoria A di un'indennità di Euro 30,00 mensili per le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale ai sensi dell'articolo 37 del CCNL 14 settembre 2000, come novellato dall'articolo 41 del ccnl del 22 gennaio 2004;
 - f) corresponsione di Euro 300,00 annui pro-capite per compensare l'attività del personale coinvolto nelle iniziative promozionali (Fiere) in Italia, realizzate dal Servizio Promozione economica e comunque entro un tetto massimo destinato a finanziare l'istituto contrattuale di cui trattasi di Euro 1.800,00;
 - g) corresponsione al personale che svolge l'attività a contatto con particolare tipo di utenza (organi collegiali) di € 40,00 giornaliera entro un tetto massimo di euro 500,00 annui procapite.

L'importo presuntivo di euro 102.498,21, inoltre, è destinato ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. f) del C.C.N.L. 1.4.1999, come modificato dall'articolo 36 del C.C.N.L. 22.01.2004 e dall'articolo 7 del C.C.N.L. 9.5.2006, a una indennità per compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale delle categoria C e D, che sono state attribuite in relazione alla formale assegnazione di responsabilità ed al *"Regolamento per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità"* approvato dalle delegazioni trattanti in data 24/7/2015.

Il compenso lordo annuo non può essere superiore a Euro 2.500,00 e inferiore a Euro 1.000,00.

In relazione a tale ultimo istituto contrattuale il dott. Risolo (CGIL territoriale) rende apposita dichiarazione il cui testo è integralmente trascritto di seguito: *"In considerazione delle informazioni richieste e ricevute circa l'applicazione dell'art. 17 del contratto, riscontrando, a parere di questa organizzazione, delle discrasie circa l'applicazione del citato articolo contrattuale (a fronte di circa 22 dipendenti di categoria "C" assegnatari di tale indennità risultano non assegnatari n. 3 dipendenti di categoria "D"), atteso che la proposta di sospendere l'erogazione di tali indennità dal mese di settembre per consentire una discussione in merito è stata respinta sia dalla delegazione di parte pubblica che dalla delegazione di parte sindacale, la CGIL FP ritiene di non*

Luca Risolo

sottoscrivere il contratto decentrato anno 2017, solo ed esclusivamente per la parte riguardante il finanziamento dell'istituto contrattuale riferito al finanziamento dell'art. 17".

Per le medesime ragioni di cui innanzi la Dott.ssa Giordano (RSU) ritiene di non sottoscrivere l'ipotesi di accordo.

Il Presidente della delegazione trattante stigmatizza l'atteggiamento del rappresentante territoriale e del compente RSU della CGIL facendo osservare che non vi è alcuna discrasia nei provvedimenti di assegnazione di responsabilità cui fa riferimento il Dott. Risolo atteso che l'istituto contrattuale in rassegna non può essere riconosciuto indiscriminatamente in base alla categoria o al profilo di appartenenza, né può essere legato al solo svolgimento dei compiti e mansioni ordinariamente previste nell'ambito del profilo posseduto dal lavoratore.

Afferma, inoltre, che le trattative sindacali dovrebbero essere scevre da condizionamenti di natura meramente personale che mal si conciliano con le aspettative dei lavoratori dell'Ente.

Restano, infine, confermati i compensi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera g) i cui valori potranno essere fissati solamente a consuntivo:

- i compensi di cui all'articolo 92, co. 5, del d.lgs. n. 163/2006, come modificato dal D. Lgs. 50/2016, da ripartire fra il personale coinvolto, che verrà individuato su segnalazione del Dirigente d'Area III^;
- i compensi di cui alle indagini statistiche, da ripartire fra il personale coinvolto dell'ufficio Statistica, che verrà individuato su indicazione del Dirigente d'Area IV^;
- così come avvenuto per il Fondo relative alle annualità precedenti - la destinazione del 50% di tutte le somme riferibili al personale (costi figurativi, costi per consulenze ex art. 53. c. 5 rese dai dipendenti camerali a qualsiasi titolo e qualsiasi altra forma di compenso spettante ai dipendenti camerali in connessione ai suddetti progetti e fondi), al "Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2017", e di destinare il restante 50% delle suddette somme, con un tetto massimo individuale pari ad €. 3.000,00, al personale che curerà direttamente i progetti, e che, a tal fine, saranno incaricati ai sensi del co. 5 dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, con determinazione dirigenziale.



Alle ore 15,00 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa lettura approvazione e sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo.

Dr. Raffaele DE SIO

Dr. Salvatore VAIANO

Dr. Maurizio DEL GROSSO

Dott.ssa Ripalta GIORDANO





Camera di Commercio
Salerno

Sig. Mariano FLAMINIO

Sig.ra Angiolina LIGUORI

Dott. Giuseppe RUSSO

Dott. Vincenzo DELLA ROCCA

Dott. Ciro RISOLO

[Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines]

